

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Prima sezione civile

composta dai magistrati:

Antonella Vittoria Balsamo Presidente

Dora Bonifacio Consigliere

Enrico Rao Consigliere rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 1487/2024 R.G., avente ad oggetto: “reclamo avverso decreto di rigetto di omologa della proposta di concordato semplificato”, proposto da *, rappresentata e difesa dall'avv. *, nei confronti dei creditori di cui all'allegato elenco, non costituiti.

All'udienza collegiale del 31 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

In fatto e diritto

1.) Con decreto del 3.10.2024 comunicato in data 11.10.2024, il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda di * di omologa della proposta di concordato semplificato, ex art. 25-sexies CCII.

Ha evidenziato il primo giudice che la proposta contempla una distribuzione dell'attivo ricavato dalla liquidazione in evidente violazione dell'ordine delle cause di prelazione - condizione di ammissibilità del concordato semplificato liquidatorio di cui all'art. 25 sexies comma 5 CCII e da intendersi in senso assoluto, secondo il principio dell'absolute priority rule - atteso che essa prevede la falcidia dei creditori muniti di privilegio generale, sebbene l'attivo mobiliare, sul quale insiste la causa di prelazione, ne consentirebbe il soddisfacimento integrale.

La proposta altera così l'ordine delle cause di prelazione, in quanto non soddisfa il creditore nella misura data dalla sua garanzia, in definitiva assegnando ai creditori prelatizi un importo svincolato dal valore del bene o dei beni gravati.

2.) Avverso il suddetto decreto * ha proposto reclamo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 sexies comma 6 CCII e 247 CCII, con ricorso depositato telematicamente in data 11.11.2024, ritualmente notificato ai creditori indicati nell'allegato elenco, non costituitisi.

Assume la reclamante - avuto riguardo alla ritenuta inammissibilità della proposta di concordato semplificato per la falcidia dei crediti prelatizi - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 sexies C.C.I.I.

Espone - qui in sintesi - che il ragionamento seguito dal tribunale risente di una lettura atomistica della normativa di riferimento e trascura di considerare come, tra le varie condizioni cui l'art. 25 sexies comma 5 CCII subordina l'omologazione del piano nel concordato semplificato, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, posto a base del rigetto, coesista con ulteriori e concorrenti presupposti, che non autorizzano a ritenere che l'integrale soddisfazione dei prelazionari costituisca, nella presente procedura, un aspetto inderogabile, ogni qualvolta l'assetto distributivo del piano costituisca per gli stessi un'alternativa quantomeno equivalente, ma mai deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale.

L'art. 25 sexies C.C.I., al comma 5, prevede, infatti, che la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale e deve assicurare una utilità a ciascun creditore, intesa come qualsiasi utilità, anche non economica, che ponga il creditore in una situazione non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale (anche in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto). Sulla base di tale previsione normativa appare difficile affermare che, nel concordato semplificato, i crediti prelatizi debbano essere soddisfatti per intero.

Nel caso di specie, la necessità di assicurare una utilità pur minima all'intero ceto creditorio, come previsto dalla norma, ha imposto la soddisfazione parziale del credito vantato dai creditori muniti di privilegio generale.

3.) Le ragioni del reclamo appaiono prive di fondamento.

Difatti la regola dell'utilità della proposta per ciascun creditore (da leggersi, peraltro, in combinato con l'assenza di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, a differenza del concordato preventivo ex art. 84 CCII) e la regola della cd. equivalenza di risultato (secondo cui la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale), previste dall'art. 25 sexies, comma 5, CCII, non costituiscono requisito alternativo a quello, imposto dalla stessa disposizione, del necessario rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Sicchè in nessun caso è consentito derogare all'ordine delle cause di prelazione, in forza della prospettata "necessità di assicurare una utilità pur minima all'intero ceto creditorio".

Del resto, vero è che parte della dottrina ammette l'omologabilità del concordato semplificato, alla stregua di una valutazione complessiva che tenga conto anche della tempistica del soddisfacimento, ancorché il creditore prelatizio non sia interamente soddisfatto, ma solo in caso di incapienza del bene su cui insiste la garanzia prelatizia, dovendosi escludere che il ricavato dalla res gravata possa essere destinato al pagamento dei creditori chirografari; in tal caso, infatti, risulterebbe violato l'ordine delle cause di prelazione - pur inteso non in senso assoluto, ma relativo (ossia in raffronto con l'alternativa liquidazione giudiziale) - che impone che il prelatizio consegua - almeno - la stessa somma che avrebbe ricavato in sede di liquidazione giudiziale.

Pertanto, il reclamo va respinto.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti reclamate.

Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

rigetta il reclamo;

nulla per le spese;

dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.2.2025.

Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2025